

Spett.le Autorità per l'energia elettrica
il gas ed il sistema idrico

Bolzano, 27 febbraio 2014

Oggetto: commenti sulla Deliberazione 266/2012/R/com del 06 febbraio 2014.

Il documento affronta in maniera ampia e esaustiva le tematiche relative al campo dell'energia elettrica, tuttavia ci preme esplicitare qualche preoccupazione riguardo alla possibilità di mettere in pratica le disposizioni in situazioni pratiche, soprattutto per le realtà più piccole.

I punti di maggiore rilievo sono i seguenti:

- | | |
|------------|---|
| S9 | Vi sono ulteriori adempimenti informativi in materia di separazione contabile che si ritiene utile segnalare in un'ottica di semplificazione della materia? |
| S11 | Quali driver potrebbero essere previsti per la suddivisione delle poste contabili nei suddetti comparti? |

- L'applicazione delle modifiche al TUI a partire dall'esercizio 2014 è molto difficoltosa da implementare, come rilevato al punto 4.15 del testo. Ci preme sottolineare che queste modifiche, richiedono tempi tecnici adeguati e che adattarle ai sistemi contabili ad esercizio in corso è pressoché impossibile. Le nostre preoccupazioni si rivolgono soprattutto ai soggetti di dimensioni ridotte, per cui l'introduzione di nuove procedure con questa modalità rappresenterebbe un costo eccessivo. Inoltre, suddetti soggetti, dovrebbero dotarsi di programmi gestionali di tipo ERP adeguati che necessiterebbero di una formazione dei dipendenti e di un concreto cambio nel modo di operare, che ancora richiederebbe tempi di implementazione adeguati, difficili da conciliare con l'obbligo di invio dei conti annuali separati ordinari già con l'anno 2015. L'implementazione di un software gestionale adeguato per elaborare i dati come richiesto dall'Autorità, verrebbe ad oggi installato a metà anno e creerebbe uno sfasamento eccessivo tra dati gestiti in questo modo nuovo e dati non recuperabili retroattivamente, risalenti a quando il software non era ancora in funzione. È necessario che questo venga installato con congruo anticipo rispetto alla data di entrata in funzione, sia per permettere agli utilizzatori di famigliarizzare con lo stesso, che per avere tutti i dati dell'anno fiscale in oggetto elaborati in modo omogeneo, secondo gli stessi standard.

Una potenziale soluzione a questa serie di problemi, che ripetiamo ricadrebbero più pesantemente sulle piccole aziende del settore, sarebbe quella di introdurre il regime di separazione semplificato anche per i soggetti che operano nella vendita dell'energia. Abbiamo infatti notato che per questo tipo di categoria, la linea di demarcazione tracciata dalle 1000 utenze, divide l'obbligo di predisporre ed inviare conti annuali separati dall'esenzione totale. Introducendo il regime di separazione semplificato, come nel caso di misurazione e distribuzione, si potrebbe evitare alla fascia delle piccole imprese (da 1000 a 5000 utenze) di eseguire le

procedure impegnative di redazione dell'unbundling integrale, mantenendo per le aziende più grandi, che probabilmente sono già attrezzate di software e procedure adeguate, gli obiettivi per cui l'Autorità ha deciso di introdurre questo nuovo sistema.

- Per avere accesso ad un regime di riconoscimento individuale dei costi, come ad esempio il regime di Perequazione Specifica Aziendale, l'azienda distributrice dovrebbe predisporre l'invio dei conti annuali separati ordinari. Anche in questo caso, tenendo come focus le realtà più circoscritte, i costi che le piccole aziende distributrici dovrebbero sostenere sarebbero ingenti per allinearsi alla normativa e candidarsi per ottenere i contributi. In questo caso, sarebbe utile sapere se si possiedono i requisiti e l'ammontare dei contributi prima di adoperarsi per creare delle procedure, in quanto molti distributori, se si rendessero conto in termini di cost-benefit che l'importo a loro spettante in termini di contributi fosse più basso del costo finale di intraprendere le misure necessarie per la redazione dell'unbundling integrale, rinuncerebbero al contributo.

Le imprese distributrici che negli anni passati hanno richiesto l'accesso al regime di Perequazione Specifica Aziendale, hanno ricevuto una quantificazione monetaria dell'importo sulla base di criteri stabiliti dall'Autorità. Nonostante questa comunicazione, avvenuta in seguito a previa richiesta da parte delle aziende in questione, la liquidazione di suddette somme non è mai avvenuta. Ritenendo che la quantificazione dell'importo sia attendibile e che i distributori, i quali a suo tempo hanno raccolto con grande impegno operativo tutti i dati necessari per attestare l'idoneità al regime, ne abbiano il diritto, ci si chiede se e come tale somma verrà erogata. Sarebbe infatti impensabile, per le piccole aziende distributrici, mettere in atto le modifiche richieste dall'autorità, nello specifico l'introduzione dell'obbligo di invio dei conti annuali separati ordinari, senza avere la certezza di accedere poi al regime, pur avendo tutte le caratteristiche adeguate.

Supponendo quindi che, una volta stanziato il contributo per il singolo soggetto, questo ne abbia diritto e venga poi effettivamente liquidato, si verrebbe a creare la possibilità per le aziende di valutare la differenza tra il ricavo ed i costi da sostenere, potendo dunque scegliere se accollarsi tutto il lavoro derivante l'allineamento alla procedura o meno.

Certi che l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico valuterà attentamente le nostre osservazioni e che ne terrà conto per le Deliberazioni future, porgiamo i migliori saluti.



Rudi Rienzner
Amministratore Delegato